



UFFICIO SEGRETERIA ISTITUZIONALE

SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA

Deposito in Data

10-7-2016

DIRIGENTE

PROGETTO DI LEGGE

CODICE DEI BENI CULTURALI, ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art.1

(Principi e finalità)

1. La presente Legge fissa i principi fondamentali in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della Repubblica disciplinandone le attività riguardanti la conservazione, la protezione, la fruizione e la valorizzazione.
2. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità sammarinese e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura.
3. Nel rispetto dell'art. 10 della Legge 8 luglio 1974 n.59 "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese", lo Stato e tutti i soggetti pubblici nello svolgimento della loro attività, assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione.
4. Per lo stesso principio di cui al comma 3, anche i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici, sono tenuti a garantirne la conservazione e la protezione.
5. Le attività concernenti la conservazione, la protezione, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono disciplinate dalla presente Legge e svolte in conformità ad essa.
6. Per gli ambiti connessi alla tutela del paesaggio e per gli aspetti qui non regolamentati, trova altresì attuazione la Legge 16 novembre 1995 n.126.
7. Sono rafforzati i valori d'integrità ed autenticità del sito Centro storico di San Marino e monte Titano, iscritto sulla "Lista del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO", pienamente riconosciuti dallo Stato con la Legge 22 settembre 2009 n.133.
8. La presente Legge si conforma alla Convenzione Europea sul Paesaggio, ratificata con Decreto 3 novembre 2003, n. 148 e alla Convenzione Europea per la protezione del Patrimonio Archeologico, ratificata con Decreto Consiliare 3 novembre 2015, n. 164.
9. La presente Legge ha altresì la finalità di rafforzare le azioni volte all'interdizione dell'illecita circolazione internazionale dei beni culturali in attuazione alla Convenzione Unesco, adottata a Parigi il 14 novembre 1970, alla Convenzione Europea per la protezione del Patrimonio Archeologico e alla direttiva UE 2014/60 del Parlamento Europeo.

Art.2

(Patrimonio culturale)

1. Il patrimonio culturale è quel complesso di opere dell'uomo alle quali la comunità sammarinese

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

riconosce particolari e specifici valori o nelle quali s'identifica. E' costituito dai beni di valore culturale e dai beni paesaggistici dichiarati di valore culturale e fra questi, dai beni d'interesse nazionale.

2. I beni del patrimonio culturale di proprietà pubblica sono destinati alla fruizione della collettività, compatibilmente con le esigenze di uso istituzionale e sempre che non vi ostino ragioni di tutela.
3. Anche i beni di proprietà privata facenti parte del patrimonio culturale sono destinati alla pubblica fruizione nei limiti ed alle condizioni previste dalla presente Legge.

Art. 3

(Tutela del patrimonio culturale)

1. La competenza e la conoscenza sono i presupposti per una corretta azione di tutela.
2. La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti o costituendi il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione.
3. La protezione e la conservazione sono l'insieme delle azioni volte a far durare nel tempo il patrimonio culturale ed i beni che ne fanno parte. La protezione e la conservazione si esplicano con modalità congrue in relazione ai significati che assume il singolo bene e con i valori ad esso collegati.

Art. 4

(Valorizzazione del patrimonio culturale)

1. La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, nell'assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati.
2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

Art. 5

(Funzioni dello Stato in materia di tutela del patrimonio culturale)

1. Al fine di garantire la protezione e tutela del patrimonio culturale conformemente a quanto atteso nell'articolo 1 le funzioni di tutela sono attribuite all'Autorità dei Beni Culturali di cui al Capo I del Titolo III della presente Legge, di seguito anche brevemente nominata Autorità, e all'Unità Organizzativa Istituti Culturali, che si avvalgono delle pertinenti strutture e uffici dell'Amministrazione pubblica.
2. L'indirizzo politico sulle azioni di tutela è esercitato dal Segretario di Stato per la Cultura, cui spetta altresì, unitamente ai Segretari di Stato per il Territorio e l'Ambiente e per il Turismo, al Dipartimento Cultura e Turismo, al Dipartimento Territorio e agli Istituti Culturali, il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di protezione dei beni facenti parte del patrimonio culturale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23. 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Art. 6

(Funzioni e compiti in materia di valorizzazione del patrimonio culturale)

1. La Segreteria di Stato per la Cultura, la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, la Segreteria di Stato per il Turismo, il Dipartimento Turismo e Cultura e il Dipartimento Territorio e gli Istituti Culturali perseguono il coordinamento, l'armonizzazione e l'integrazione delle attività di valorizzazione dei beni facenti parte del patrimonio culturale.
2. La Segreteria di Stato per la Cultura, la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente e la Segreteria di Stato per il Turismo, favoriscono e sostengono la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale; al fine di promuovere lo sviluppo della cultura, concorrono alla promozione, alla conoscenza del patrimonio culturale e ne assicurano le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica.
3. Le Giunte di Castello, l'Amministrazione, le Associazioni e i soggetti interessati sostengono forme di valorizzazione.
4. L'Autorità sovrintendente alle attività di uso compatibili alle esigenze di tutela, attraverso modalità e strumenti che garantiscano rapidità e semplificazione nelle decisioni.

TITOLO II

BENI CULTURALI

CAPO I

Definizione e identificazione dei beni culturali

Art. 7

(Beni culturali)

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili, a chiunque appartengano, che, singolarmente o nel loro insieme, presentino interesse artistico, storico, architettonico, archeologico, etnoantropologico, paleontologico, archivistico e bibliografico, quali testimonianze aventi valore di civiltà o testimonianza della creatività dell'uomo in tutte le sue espressioni.
2. Sono beni culturali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) le raccolte di musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, degli enti pubblici, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - b) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;
 - c) le cose d'interesse numismatico che, in rapporto all'epoca, alle tecniche e ai materiali di produzione, nonché al contesto di riferimento, abbiano carattere di rarità o di pregio;
 - d) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe e le incisioni, con relative matrici, aventi carattere di rarità e di pregio;
 - e) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio;
 - f) le fotografie, con relativi negativi e matrici, le pellicole cinematografiche ed i supporti audiovisivi in genere, la cui produzione risalgia ad oltre 25 anni e aventi carattere di rarità e di pregio;
 - g) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico o architettonico;
 - h) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani d'interesse artistico o storico;

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23. 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

- i) i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico;
 - j) le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale
 - k) gli archivi e i singoli documenti dello Stato, degli enti pubblici, nonché di ogni altro ente ed istituto pubblico;
 - l) le raccolte documentarie e a stampa della Biblioteca dello Stato, degli altri enti pubblici, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico;
 - m) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, architettonico, archeologico o etnoantropologico particolarmente importante;
 - n) gli archivi privati e i singoli documenti, che rivestono interesse storico particolarmente importante;
 - o) le raccolte librerie private di eccezionale interesse culturale;
 - p) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose;
 - q) le collezioni o serie di oggetti, a chiunque appartenenti che per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, ovvero per rilevanza artistica, storica, archeologica, numismatica o etnoantropologica, rivestano un eccezionale interesse
 - r) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista;
 - s) gli studi d'artista;
 - t) le opere di pittura, di scultura, di grafica e qualsiasi oggetto d'arte anche di autore vivente che rivestano interesse artistico;
 - u) le opere dell'architettura contemporanea di particolare ed eccezionale valore storico-artistico;
 - v) le sequenze di immagini in movimento, le documentazioni di manifestazioni, sonore o verbali, comunque realizzate, la cui produzione risalgia ad oltre venticinque anni e che rivestano particolare interesse artistico o documentale.
3. I beni culturali mobili di seguito elencati:
- a) le opere pittoriche, i disegni e le incisioni;
 - b) le opere fotografiche, di computer grafica o video arte;
 - c) le realizzazioni tessili, gli arazzi e i ricami;
 - d) le opere scultoree o di arte plastica con carattere di mobilità;
 - e) gli oggetti d'antichità o oggetti antichi da collezione ad esclusione di francobolli e monete;
 - f) le collezioni librerie, documentali o scientifiche,
- per quanto attiene la produzione, circolazione e commercio sono assoggettati ad apposita e specifica Legge di cui al successivo articolo 62.

Art.8

(Composizione del patrimonio culturale)

- 1. Qualora i beni culturali siano dichiarati di valore culturale ai termini degli articoli 9 e 17 sono assoggettati alle disposizioni della presente Legge e costituiscono il patrimonio culturale della Repubblica.
- 2. I beni culturali che rivestano un particolare valore connaturato alla storia e all'identità sammarinese dichiarati di valore culturale costituiscono il patrimonio culturale d'interesse nazionale e sono assoggettati alle disposizioni della presente Legge.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Art. 9

(Dichiarazione di valore culturale)

1. La dichiarazione di valore culturale spetta all'Autorità dei Beni Culturali. Spetta al Consiglio Grande e Generale dichiarare la qualifica di valore culturale d'interesse nazionale, previo parere obbligatorio dell'Autorità.
2. La dichiarazione di valore culturale e di valore culturale d'interesse nazionale, comporta l'assoggettamento del bene culturale, chiunque ne risulti proprietario, possessore o detentore, agli obblighi, alle limitazioni, alle prescrizioni, ai divieti previsti dalla presente Legge e dalle Leggi in vigore nella Repubblica, allo scopo di garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione conformemente ai principi di cui al Titolo I.

Art. 10

(Procedura per la dichiarazione di valore culturale)

1. L'Autorità, d'ufficio o su richiesta formulata dal Direttore degli Istituti Culturali o dai soggetti cui le cose o i beni appartengono, supportata dai relativi dati conoscitivi, verifica la sussistenza nel bene culturale dell'interesse artistico, storico, architettonico, archeologico o etnoantropologico o dei caratteri dell'identità del popolo e dello Stato sammarinese, ossia dell'interesse culturale.
2. La verifica d'interesse culturale è notificata al proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo della cosa che ne forma oggetto, tramite comunicazione a mezzo posta, raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, o, nei casi particolari d'urgenza di cui agli articoli 43 e 44, dalla deliberazione di avvio della procedura da parte dell'Autorità.
3. La comunicazione di cui al comma 2 contiene gli elementi di identificazione e di valutazione risultanti dalle prime indagini e valutazioni, l'indicazione degli effetti previsti dall'articolo 10, comma 2, nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.
4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste della presente Legge; pertanto la cosa che ne forma oggetto è provvisoriamente ritenuta di valore culturale ed è sottoposta a tutela.
5. Al fine di assicurare uniformità di valutazione per la verifica dell'interesse culturale e conseguentemente per la pronuncia del Consiglio Grande e Generale di dichiarazione di valore culturale, sono fissati gli indirizzi di carattere generale in un Regolamento dell'Autorità da adottarsi nel termine di 150 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge.
6. I criteri sottesi alla verifica dell'interesse culturale dovranno soddisfare uno o più requisiti, tra i quali:
 - a) la radicale connessione alla storia, identità, tradizione e vita del territorio;
 - b) la straordinaria importanza estetica e/o compositiva urbana e architettonica in relazione ai canoni e ai valori storici riconosciuti o riconoscibili;
 - c) l'assoluta importanza per lo studio, la comprensione o la conoscenza di un particolare settore della storia dell'arte, della storia o delle scienze archeologiche, antropologiche e sociali.
7. Il Regolamento di cui al comma 5 prevede, inoltre, le modalità di presentazione delle richieste di verifica e della relativa documentazione conoscitiva, da parte dei soggetti di cui al comma 1.
8. Il procedimento di verifica decade se entro 90 giorni dalla comunicazione di avvio, di cui al comma 2, non si pervenga alla dichiarazione del valore culturale ai sensi dell'articolo 9.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Art. 11

(Ricorso avverso alla verifica d'interesse culturale)

1. Avverso il provvedimento di avvio della verifica d'interesse culturale di cui all'articolo 10, è ammesso ricorso avanti al Commissario della Legge, per motivi di legittimità e merito, entro trenta giorni dalla sua comunicazione.
2. Il ricorso non sospende l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste all'articolo 10 comma 4.
3. Il Commissario della Legge, ricevuto il ricorso, nomina non oltre 10 giorni, una terna di periti di chiara fama nell'ambito storico, artistico, architettonico e archeologico, che si esprimono sulla sussistenza dell'interesse culturale del bene. Nel decreto di nomina è fissato un termine entro il quale la terna peritale è tenuta a produrre relazione contenente i criteri e le motivazioni adottate.
4. Il Commissario della Legge, sentito il collegio peritale di cui al comma 3, decide con rito sommario sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso. La decisione del Commissario della Legge è inappellabile e definitiva.
5. L'Autorità, ricevuta la decisione del Commissario della Legge, qualora sia stato ravvisato o confermato l'interesse culturale, pronuncia l'inserimento del bene nel patrimonio culturale e invia al Consiglio Grande e Generale che delibererà sul valore culturale o sul valore culturale d'interesse nazionale. Il Consiglio Grande e Generale adotta la propria decisione nella prima seduta utile.
6. Le spese giudiziarie, comprese quelle di spettanza del collegio peritale, seguono la regola della soccombenza.
7. I beni culturali mobili e immobili dei quali non sia stato confermato l'interesse culturale sono liberamente alienabili, ai fini della presente Legge.

Art. 12

(Conferma del valore culturale)

1. I beni inseriti negli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 della Legge 28 ottobre 2005 n.147 nonché i beni di cui ai punti a), b), c), d), e), f), k), l) dell'art. 7 della presente Legge, vengono confermati di valore culturale e pertanto, sottoposti alle disposizioni della presente Legge quali beni appartenenti al patrimonio culturale della Repubblica.
2. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, l'Autorità, unitamente agli Istituti Culturali, è tenuta, con riguardo ai beni di cui al comma 1 ad attivare le procedure per pervenire alla dichiarazione di bene culturale d'interesse nazionale, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 13

(Catalogazione del patrimonio culturale e Registro dei beni culturali)

1. La Segreteria di Stato per l'Istruzione e la Cultura e l'Autorità, con il concorso del Dipartimento Cultura e Turismo e del Dipartimento Territorio e Ambiente, sovrintendono alla catalogazione e all'aggiornamento del patrimonio culturale e alla regolare tenuta del Registro dei beni culturali. A tal fine, viene istituita una apposita sezione nell'ambito degli Istituti culturali, le cui figure professionali necessarie agli scopi anzidetti, saranno determinate con apposito Decreto Delegato. Restano ferme le attuali competenze degli Istituti Culturali nonché i criteri e le regole di catalogazione utilizzate per altri scopi che non riguardino il patrimonio culturale.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

2. La sezione di cui al comma precedente cura la tenuta e l'aggiornamento del Registro dei beni culturali. A titolo esemplificativo e non esaustivo si occupa di:
 - a) iscrivere nel Registro i beni di valore culturale di proprietà pubblica o privata;
 - b) istruire le pratiche volte al rilascio della liberatoria all'alienazione;
 - c) aggiornare i dati registrati in relazione allo stato del bene culturale;
 - d) rilasciare la documentazione e le certificazioni in relazione alle procedure di importazione, esportazione, variazione di proprietà del bene culturale;
 - e) aggiornare ed adeguare i valori economici del bene di valore culturale;
 - f) eseguire su specifica richiesta operazioni di tracciabilità del bene di valore culturale a qualsiasi titolo transitato nel territorio della Repubblica di San Marino;
 - g) collaborare con il Nucleo Specializzato Beni Culturali di cui al successivo articolo 69 fornendo o chiedendo dati, informazioni ed ogni documentazione necessaria.
3. La sezione di cui al comma 1 può altresì svolgere, su specifica richiesta del proprietario del bene di valore culturale, di un suo legale rappresentante o altri aventi diritto e dietro pagamento di corrispettivo, analisi e valutazioni utili ai fini della certificazione di originalità del bene.
4. La sezione di cui al comma 1 può altresì svolgere tutte quelle attività dirette, su specifica richiesta del proprietario del bene di valore culturale, di un suo legale rappresentante o altri aventi diritto e dietro pagamento di corrispettivo, del Passaporto del bene di valore culturale di cui alla Legge "Disciplina della gestione delle opere dell'arte nella Repubblica di San Marino".
5. Il Registro dei beni culturali per ogni bene di valore culturale in esso cronologicamente registrato, deve riportare:
 - a) la data della registrazione;
 - b) il tipo di bene culturale;
 - c) i materiali e le tecniche di realizzazione;
 - d) le dimensioni;
 - e) le iscrizioni e gli eventuali segni particolari;
 - f) i fattori di distinzione e/o catalogazione;
 - g) il titolo;
 - h) il soggetto;
 - i) la data o il periodo di produzione;
 - j) l'autore e/o ambito culturale;
 - k) una sintetica descrizione del bene;
 - l) la fotografia del bene;
 - m) il tipo di proprietà (se pubblica/privata);
 - n) la natura del bene di valore culturale di interesse nazionale;
 - o) la liberatoria rilasciata all'alienazione del bene culturale;
 - p) l'esercizio del diritto di prelazione e gli esiti della procedura;
 - q) i dati e le modalità di importazione;
 - r) i dati e le modalità di esportazione;
 - s) i riferimenti del titolare della proprietà del bene (nome, cognome, cittadinanza, residenza);
 - t) la proprietà precedente all'iscrizione se documentabile ed eventuali ulteriori precedenti proprietà se risultati da documentazione;
 - u) la data di compravendita o di acquisizione della proprietà del bene ed ogni variazione al riguardo;
 - v) l'eventuale diritto di seguito riconosciuto e l'ammontare liquidato all'autore o ai suoi eredi o aventi causa;
 - w) i dati relativi al rilascio del Passaporto del bene di valore culturale;
 - x) il valore del bene se determinato all'atto dell'iscrizione e desumibile dalla documentazione prodotta dal richiedente l'iscrizione ed ogni successiva diversa determinazione risultante da comprovate perizie valoriali;
 - y) i dati della persona e il luogo di detenzione o possesso del bene qualora disgiunti dalla

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23. 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

proprietà ed ogni successiva variazione.

6. I dati conservati dal Registro dei beni culturali non sono di pubblica consultazione e l'accesso ai dati è consentito ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 5 ottobre 2011 n.16.
7. Il Registro dei beni culturali è tenuto con formalità informatiche. A tal fine con apposito Regolamento del Congresso di Stato da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, e sentito il parere dell'Ufficio Informatica, Dati e Statistica, verranno adottate le necessarie disposizioni tecniche di tutela e di sicurezza dei dati informatici sulla cui base il Registro dei beni culturali sviluppa la propria operatività.
8. riservatezza Parimenti, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, con apposito Decreto Delegato, il Congresso di Stato dispone ed individua le tipologie di certificazioni ed i dati desunti dalle risultanze del Registro dei beni culturali che gli interessati possono richiedere determinando l'entità dei diritti amministrativi da riscuotere.
9. Per le opere con valore inferiore ad euro 5.000,00 i dati di cui alle lettere c), d), e), f), g), h), i), k), l), n), o), p) v) e w) del comma 5 non sono da registrare.
10. Nello svolgimento delle proprie funzioni di tenuta e aggiornamento del Registro dei beni culturali la sezione di cui al comma 1 è tenuta a collaborare con il Nucleo Specializzato di cui all'articolo 69, al quale deve fornire, se richiesti, i documenti e le informazioni necessari.
11. Qualora siano ravvisabili ipotesi di reato, la sezione di cui al comma 1 tramite il Direttore degli Istituti Culturali ha l'obbligo di trasmettere al Nucleo Specializzato Beni Culturali le notizie e i dati acquisiti nel corso della propria operatività al fine di investire l'Autorità Giudiziaria.

CAPO II

(Definizione e identificazione dei beni culturali paesaggistici)

Articolo 14

(Paesaggio)

1. Per paesaggio s'intendono parti di territorio i cui caratteri distintivi derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni, di particolare interesse culturale e di grande rilievo storico-paesistico.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio salvaguardano i valori che esso esprime quali manifestazioni identitari e percepibili.

Articolo 15

(Beni culturali paesaggistici)

1. Sono beni culturali paesaggistici gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico in relazione ai loro contenuti d'integrità e autenticità paesaggistica.
2. Sono beni culturali paesaggistici, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.
 - b) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
 - c) le ville, i giardini e i parchi che si distinguono per la loro non comune bellezza;
 - d) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, ivi comprese le zone di interesse archeologico;
 - e) gli immobili e le aree tipizzati, individuati e sottoposti a tutela dai piani paesaggistici

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

- previsti dagli articoli 20 e 21;
- f) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua e le aree golenali;
 - g) I territori contermini ai laghi e ai fiumi compresi in una fascia della profondità di venti metri dalla linea di battigia;
 - h) i parchi, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - i) i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale ai sensi degli articoli 22 e 23 della Legge 16 novembre 1995 n.126;
 - j) le zone di interesse archeologico;
 - k) le cave d'estrazione, le miniere e le aree calanchive.
 - l) Gli esemplari arborei singoli o a filari o a gruppi di particolare pregio censiti ai sensi dell'art. 29 della Legge 126/95.

Art. 16

(Dichiarazione di valore culturale paesaggistico)

1. La dichiarazione di valore culturale paesaggistico spetta al Consiglio Grande e Generale, su proposta dell'Autorità. Spetta altresì al Consiglio dichiarare la qualifica di valore culturale d'interesse nazionale, previo parere obbligatorio dell'Autorità.
2. La dichiarazione di valore culturale paesaggistico, comporta l'assoggettamento del bene culturale, chiunque ne risulti proprietario, possessore o detentore, agli obblighi, alle limitazioni, alle prescrizioni, ai divieti previsti dalla presente Legge e dalle Leggi, allo scopo di garantire la tutela, la conservazione e la valorizzazione conformemente ai principi di cui al Titolo I.

Articolo 17

(Procedura di dichiarazione di valore culturale paesaggistico)

1. L'Autorità con il concorso dell'Ufficio Pianificazione Territoriale, o attraverso altri competenti organi del Dipartimento Territorio appositamente incaricati, d'ufficio o su richiesta formulata dai soggetti cui le cose o i beni appartengono avviano la verifica della sussistenza dell'interesse culturale paesaggistico per gli immobili e le aree di cui all'articolo 15, allo scopo di formulare motivato parere per la dichiarazione di valore culturale di cui all'art. 16 comma 1.
2. Al fine di assicurare uniformità di valutazione, la verifica d'interesse culturale paesaggistico è effettuata sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti da un Regolamento dell'Autorità da approvarsi nel termine di 120 giorni dall'insediamento dell'Autorità.

Art. 18

(Conferma del valore culturale paesaggistico)

1. Il valore culturale paesaggistico è confermato per:
 - a) le aree indicate all'articolo 2 commi a), b), e), f), g) e h) della 16 novembre 1995, n.126;
 - b) le aree e gli immobili d'interesse storico-ambientale, individuati ai sensi dell'art. 33 della Legge 29 gennaio 1992 n.7;
 - c) le aree e gli immobili d'interesse particolare, individuate ai sensi dell'art. 50 della predetta Legge n.7/1992;
 - d) l'area inclusa nel "Centro storico di San Marino e monte Titano" iscritto nella lista del

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

patrimonio mondiale dell'UNESCO e inclusa nella buffer-zone, individuate ai sensi della Legge 22 settembre 2009 n.133;

- e) gli immobili inseriti "nell'allegato A" della Legge 18 settembre 1990 n.103;
 - f) i complessi storico monumentali di cui alla Legge 28 ottobre 2005 n.147;
 - g) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua con le rispettive aree golenali;
 - h) i territori contermini ai laghi e ai fiumi compresi in una fascia della profondità di dieci metri dalla linea di battigia;
 - i) i parchi, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
 - j) i territori coperti da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo idrogeologico e forestale ai sensi degli articoli 22 e 23 della predetta Legge n.126/1995;
 - k) le zone di interesse archeologico;
 - l) le cave d'estrazione, le miniere e le aree calanchive.
2. I beni di cui al comma 1 confermano il valore culturale paesaggistico e restano definitivamente sottoposti alle disposizioni della presente Legge.

Articolo 19

(Piani Paesaggistici)

1. Lo Stato assicura che il paesaggio sia adeguatamente conosciuto, tutelato e valorizzato.
2. La tutela e la valorizzazione del paesaggio è attuata principalmente attraverso piani paesaggistici che sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio tenuto conto delle caratteristiche naturali e storiche delle aree considerate. I piani paesaggistici individuano ambiti specifici in relazione alla tipologia, alla rilevanza e all'integrità dei valori paesaggistici; individuano progetti prioritari per la conservazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione e la gestione del paesaggio indicandone anche misure incentivanti.
3. I piani paesaggistici sono strumenti d'indirizzo propedeutici alla redazione e all'approvazione dei piani attuativi sia d'iniziativa pubblica che privata e non costituiscono pianificazione attuativa.
4. I Piani Paesaggistici sono sottoposti a Valutazione Ambientale Strategica e la loro approvazione è di competenza della Commissione Politiche Territoriali che nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge adotta un proprio Regolamento per la definizione di un iter semplificato di approvazione dei medesimi Piani Paesaggistici. L'approvazione dei Piani paesaggistici è vincolata all'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 20.

Art. 20

(Autorizzazione paesaggistica)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo d'immobili ed aree di valore paesaggistico tutelati dalla Legge, non possono distruggerli, né introdurre modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione.
2. Allo scopo di tutelare e conservare il paesaggio di valore culturale è istituita l'autorizzazione paesaggistica, che costituisce atto autonomo e presupposto rispetto ai titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
3. L'organo che rilascia l'autorizzazione paesaggistica è l'Autorità di cui all'articolo 24 in relazione agli interventi da eseguirsi su immobili ed aree sottoposti a tutela dalla Legge.
4. In sede di esame per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, l'Autorità accerta la compatibilità paesaggistica del piano o del progetto presentato, intesa come rispetto dei valori d'integrità e

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

- autenticità riconosciuti nei contesti paesaggistici analizzati.
5. L'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria, successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi. L'autorizzazione è efficace per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei lavori progettati deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo. Il termine di efficacia dell'autorizzazione decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell'intervento, a meno che il ritardo in ordine al rilascio e alla conseguente efficacia di quest'ultimo non sia dipeso da circostanze imputabili all'interessato.
 6. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare all'Autorità il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
 7. La documentazione di cui al comma 6 è individuata dall'Autorità con proprio Regolamento.

Art. 21

(Interventi assoggettati all'autorizzazione paesaggistica)

1. L'autorizzazione paesaggistica è prescritta per gli interventi sui beni dichiarati di valore culturale paesaggistico.
2. L'autorizzazione paesaggistica è prescritta altresì per:
 - a. interventi di tinteggiatura degli immobili inclusi nelle seguenti aree elencate al comma 1.
 - b. l'approvazione dei piani paesaggistici di cui all'articolo 19.
3. L'autorizzazione paesaggistica può essere rilasciata dall'Autorità contestualmente ad altri pareri previsti da altre norme di spettanza della medesima Autorità.
4. Al fine di semplificare l'attività tecnico-amministrativa, l'Autorità adotta un Regolamento per il rilascio dell'autorizzazione, definendo i tipi di intervento assoggettati all'autorizzazione paesaggistica.

Art. 22

(Interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica)

1. Non è comunque richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 21 per:
 - a) gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici e o volumi, qualora sia stato rilasciato parere dell'Autorità conseguentemente ad altre norme;
 - b) gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agricola che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;
 - c) il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi purché previsti ed autorizzati conseguentemente ad altri obblighi normativi e qualora non alterino la morfologia esistente.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Art. 23

(Inibizione o sospensione dei lavori)

1. L'Autorità, ricorrendone i presupposti, ha facoltà di:
 - a) Inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di recare pregiudizio al paesaggio;
 - b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida di cui alla lettera a), la sospensione dei lavori iniziati.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 può essere emesso anche in assenza di dichiarazione di bene culturale paesaggistico purché sia stata avviata la procedura di dichiarazione di valore culturale e in assenza di piano paesaggistico.

TITOLO III

SOGGETTI ANTEPOSTI ALLA TUTELA

CAPO I

Autorità dei beni culturali

Art. 24

(Autorità dei beni culturali)

1. E' istituita l'Autorità dei Beni Culturali, cui sono attribuite competenze in materia di tutela, conservazione e valorizzazione. L'Autorità ha compiti propositivi, autorizzativi e consultivi, sia per la tutela degli aspetti storici, artistici, architettonici ed archeologici dei beni culturali, che per gli aspetti paesaggistici. Essa sovrintende i processi connessi alla valorizzazione dei predetti beni culturali.
2. L'Autorità è costituita da quattro membri esperti, di alto profilo scientifico scelti in base ai titoli accademici e al curriculum posseduti, competenti nelle discipline della storia, dell'architettura e del paesaggio, dell'archeologia, dell'arte del restauro, nonché conoscitori della storia e della identità sammarinese.
3. Sono altresì membri di diritto il Direttore degli Istituti Culturali e il responsabile del Nucleo Specializzato Beni Culturali di cui all'art. 69.

Art. 25

(Nomina)

1. I membri dell'Autorità sono nominati dal Consiglio Grande e Generale per la durata di tre anni rieleggibili consecutivamente fino ad un massimo di sei. Spetta al Congresso di Stato, sentiti i riferimenti dei Segretari di Stato competenti designare per la nomina membri esperti. All'Ordine degli Ingegneri ed Architetti spetta la designazione di un membro competente nel settore del restauro architettonico e del paesaggio. Le competenze dei restanti tre membri di nomina consiliare devono ricomprendere complessivamente le discipline della storia, dell'archeologia,

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

dell'arte, del restauro, della storia sammarinese.

2. Il Presidente viene nominato dal Consiglio Grande e Generale tra i membri designati dal Congresso di Stato.
3. L'Autorità può avvalersi della collaborazione del Direttore della Pianificazione Territoriale e di altri funzionari della Pubblica Amministrazione, all'uopo dalla stessa individuati, esperti nelle discipline della storia dell'arte, della storia dell'architettura, del restauro e dell'archeologia.
4. L'Autorità potrà altresì avvalersi della consulenza di uno o più esperti, esterni alla Pubblica Amministrazione, che opereranno sotto il controllo e la supervisione della medesima.
5. Con l'atto di nomina, il Consiglio Grande e Generale determina altresì il compenso dei membri esperti dell'Autorità.

Art. 26

(Competenze e funzioni dell'Autorità)

1. L'Autorità è organo propositivo, autorizzativo e consultivo su ogni attività volta all'esercizio delle funzioni di tutela e conservazione dei beni di valore culturale e di valore culturale paesaggistico; sovrintende le attività di valorizzazione dei medesimi beni.
2. I pareri o le prescrizioni dettate dall'Autorità in base ai propri compiti di tutela e sovrintendenza dell'attività di valorizzazione, sono vincolanti.
3. All'Autorità compete:
 - a) il rilascio di pareri o autorizzazioni previsti dalle Leggi;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni previste dalle Leggi anche in materia paesaggistica e di quella paesaggistica ai sensi dell'articolo 20;
 - c) la predisposizione di linee guida sulla tutela e protezione del paesaggio e sull'attività di restauro;
 - d) l'adozione di delibere e circolari interpretative ed applicative delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 16 e dei Regolamenti attuativi della presente Legge o previsti da altre fonti normative;
 - e) ogni attività e compito già attribuiti con Legge alla Commissione per la Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'antichità e d'arte;
 - f) la vigilanza e l'ispezione delle attività volte ai lavori di restauro o che genericamente interessano i beni di valore culturale e di valore culturale paesaggistico;
 - g) l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo VIII.
 - h) la valutazione degli effetti dell'impatto sul patrimonio culturale e sul paesaggio di cui all'articolo 173 del Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44.
 - i) il rilascio di pareri su richiesta di ogni organo istituzionale, della Pubblica Amministrazione o di altro soggetto privato nell'ambito artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, paleontologico, archivistico e bibliografico.
 - j) la promozione di attività di ricerche, analisi con altri soggetti pubblici o privati competenti nell'ambito dei beni culturali e paesaggistici allo scopo di raggiungere linee guida d'indirizzo condivise in merito alle azioni di tutela e valorizzazione.
 - k) di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, idonee ad evitare pregiudizio ai beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico, nonché di prescrivere i colori delle facciate.
4. Spetta all'Autorità dichiarare i beni di valore culturale con l'inserimento degli stessi nel patrimonio culturale della Repubblica e proporre al Consiglio Grande e Generale la dichiarazione di beni di interesse nazionale esprimendone il parere obbligatorio.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23. 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Art. 27

(Sedute dell'Autorità)

1. Le sedute dell'Autorità sono valide con la presenza di tre membri, compreso il Presidente.
2. Le decisioni dell'Autorità sono adottate con votazione palese e a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Art. 28

(Regolamento dell'Autorità)

1. Entro 90 giorni dal suo insediamento l'Autorità adotta un Regolamento al fine di definire le modalità di convocazione, di esame e di istruzione delle pratiche, nonché le modalità di funzionamento dell'organismo.

Art. 29

(Casi di decadenza)

1. Decade dall'incarico di membro dell'Autorità colui che:
 - a. non partecipa, senza giustificato motivo, a due sedute consecutive dell'Autorità;
 - b. ostacoli, a giudizio di tutti i restanti membri, il regolare funzionamento dell'Autorità o con il proprio comportamento arrechi pregiudizio agli interessi della Pubblica Amministrazione.
2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, il Presidente decade qualora ometta ripetutamente di convocare l'Autorità se legittimamente richiesto anche da un solo membro.
3. La decadenza è dichiarata, con effetto immediato, dal Consiglio Grande e Generale entro 30 giorni dalla trasmissione della comunicazione da parte del Presidente dell'Autorità o, nel caso di decadenza riguardante il Presidente, dalla comunicazione trasmessa dagli altri membri.
4. I membri dimissionari o scaduti restano in carica sino alla nomina dei successivi da parte del Consiglio Grande e Generale.

Art. 30

(Supporto tecnico-scientifico e di segreteria all'Autorità)

1. Il supporto tecnico-scientifico all'Autorità è assicurato dagli Istituti Culturali, secondo le specifiche competenze all'interno della stessa Unità e secondo una suddivisione funzionale, operata dal Dirigente, che tenga conto di quattro macro aree funzionali così individuate: archeologia, archivistica e beni librari, architettura e paesaggio, arte e musei.
2. Parimenti sono demandate agli Istituti Culturali l'attività e l'istruzione delle pratiche di competenza dell'Autorità, nonché le funzioni di segreteria e la tenuta dell'archivio, sotto la supervisione e secondo le disposizioni e direttive del Presidente dell'Autorità.
3. Le funzioni di verbalizzante delle sedute sono svolte da un funzionario degli Istituti Culturali, appositamente incaricato dal Dirigente.
4. Nell'ambito degli Istituti Culturali è istituita la figura professionale dell'esperto in architettura e tutela paesaggistica, i cui titoli di studio, competenze e professionalità richieste, sono definiti con Decreto Delegato.
5. Ricorrendone la necessità ed al fine di garantire all'Autorità, il supporto tecnico-scientifico e amministrativo di cui al comma 1 quale garanzia dell'effettività dell'azione di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, il numero e le competenze delle figure professionali degli Istituti culturali sono opportunamente adeguati ai compiti previsti dalla presente Legge, con apposito Decreto Delegato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

CAPO II

Soggetti pubblici e privati competenti di tutela

Art. 31

(Professionisti competenti a eseguire interventi sui beni culturali)

1. Stante che la conoscenza e la competenza sono elementi imprescindibili per una corretta tutela e conservazione dei beni culturali, gli interventi operativi di tutela, protezione, conservazione, modifica dei beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico sono affidati, ciascuno per le proprie specifiche competenze professionali a: architetti, ingegneri, archeologi, archivisti, bibliotecari, demo-etno-antropologi, antropologi, chimici, fisici, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali o altri specialisti, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, che siano in possesso di adeguata formazione ed esperienza professionale.

Art. 32

(Profili di competenza)

1. Ogni tipo di progetto che riguardi il restauro o gli interventi di tutela e protezione di un bene immobile di valore culturale o di valore culturale paesaggistico di cui al Titolo I è redatto:
 - a. da un architetto con laurea magistrale a ciclo unico in architettura abilitato all'esercizio della professione secondo quanto stabilito dalla Legge;
 - o, in subordine,
 - b. da un professionista laureato in possesso di titolo di studio e abilitazione all'esercizio della professione equipollente all'architetto, che abbia a proprio carico almeno 120 ore di formazione professionale permanente nell'ambito della tutela e conservazione dei beni culturali, certificate dall'ordine professionale di spettanza.
2. L'Ordine professionale degli Ingegneri e Architetti assicura, anche attraverso altri ordini professionali omologhi nel territorio italiano, corsi di formazione in materia di tutela e conservazione dei beni culturali.
3. L'Ordine di cui al comma 2 informa periodicamente l'Autorità circa i liberi professionisti aventi i requisiti di cui al comma 1 e certifica i loro curricula professionali. Le ore di formazione previste al comma 1, lettera b, sono sostituite da opere di restauro già realizzate all'entrata in vigore della presente Legge. Dette opere devono essere certificate dall'Ordine degli Ingegneri e Architetti.
4. Fermo quanto disposto dalla normativa in materia di progettazione ed esecuzione di opere su beni architettonici, gli interventi di manutenzione e restauro complementari, su beni di valore culturale mobili e superfici decorate di beni architettonici, sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali aventi specifici profili di competenza.
5. I profili di competenza dei soggetti che svolgono attività complementari al restauro, di cui al comma 4, o altre attività di conservazione dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sono definiti con apposito Regolamento adottato dal Congresso di Stato su parere dell'Autorità.

Art. 33

(Altri profili di competenza)

1. Gli interventi edili di restauro o modifica o manutenzione di beni architettonici di valore culturale o culturale paesaggistico sono eseguiti in via esclusiva da artigiani restauratori di beni culturali

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885395
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

- aventi specifici profili di competenza ed operatività sui beni culturali.
2. I profili di competenza ed operatività dei soggetti che svolgono attività di cui al comma 1 e altre attività di conservazione dei beni culturali architettonici sono definiti con apposito Regolamento adottato dal Congresso di Stato su parere dell'Autorità.
 3. Le Aziende Autonome di Stato o altri Enti o Unità Organizzative della Pubblica Amministrazione, nelle more dell'approvazione del Regolamento di cui al comma 2, sono tenuti a privilegiare, nell'affidamento di opere edili di restauro o modifica o manutenzione dei beni culturali, imprese che abbiano a proprio carico una specifica esperienza nell'ambito del restauro architettonico e paesaggistico. Parimenti, gli Istituti culturali affidano incarichi di restauro di beni artistici a coloro che siano in possesso di comprovata esperienza.

Art. 34

(Formazione permanente e Scuola Superiore di Restauro)

1. Il Dipartimento Cultura, il Dipartimento Territorio e Ambiente, l'Azienda Autonoma di Stato per i lavori Pubblici con il concorso della Direzione Generale della Funzione Pubblica sono tenuti a predisporre piani biennali di corsi per la formazione permanente dei soggetti titolati a operare sui beni di valore culturale, dipendenti della Pubblica Amministrazione e del settore pubblico allargato.
2. I corsi di cui al comma 1 sono estesi ai soggetti privati interessati, mediante accordi o convenzioni con le associazioni di categoria o con gli Ordini professionali.
3. La Segreteria di Stato per la Cultura e la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente con la collaborazione dell'Università e o del Dipartimento Studi Storici, concorrono all'analisi e alla predisposizione di un piano di fattibilità per la creazione di una Scuola Superiore di Restauro a carattere multidisciplinare, all'interno di un unico organismo in cui si svolgano contemporaneamente la ricerca, la formazione e l'attività sistematica e continua di restauro e di sperimentazione.
4. La Scuola Superiore di Restauro deve contenere piani di valorizzazione della tradizione artigianale dell'identità sammarinese.

TITOLO IV

TUTELA, PROTEZIONE E CONSERVAZIONE

Capo I

Definizioni

Art. 35

(Conservazione)

1. La conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro dei beni che vi fanno parte.
2. La conservazione è ogni attività svolta con lo scopo di mantenere l'integrità, l'identità e

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23. 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

l'efficienza funzionale di un bene di valore culturale, in maniera coerente, programmata e coordinata; si esplica attraverso:

- a) lo studio, inteso come conoscenza approfondita del bene;
- b) la prevenzione, intesa come limitazione delle situazioni di rischio connesse al bene nel suo contesto;
- c) la manutenzione, intesa come intervento finalizzato al controllo delle condizioni del bene per mantenerlo nel tempo;
- d) il restauro, inteso come intervento diretto sul bene per recuperarne l'integrità materiale.

Art. 36

(Prevenzione)

1. Per prevenzione s'intende il complesso delle attività idonee a limitare le situazioni di rischio connesse al bene di valore culturale nel suo contesto.

Art. 37

(Manutenzione)

1. Per manutenzione s'intende il complesso delle attività e degli interventi destinati al controllo delle condizioni del bene di valore culturale e al mantenimento dell'integrità, dell'efficienza funzionale e dell'identità del bene e delle sue parti.

Art. 38

(Restauro)

1. Per restauro s'intende l'intervento diretto sul bene di valore culturale attraverso un complesso di operazioni, adeguatamente garantite da un progetto, finalizzato al mantenimento dell'autenticità e dell'integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori culturali mediante l'imperativo del minimo intervento.
2. L'Autorità definisce linee guida per il restauro, volte a conformare le definizioni ed i caratteri già previsti in altre norme con quanto atteso al comma 1.
3. L'Autorità definisce, anche con la collaborazione delle Università e degli istituti di ricerca competenti, linee d'indirizzo, norme tecniche, criteri e modelli d'intervento in materia di restauro e conservazione dei beni culturali.
4. Ai sensi del comma 1, in sede di esame delle proposte di restauro o di ogni altro intervento sui beni immobili e paesaggistici di valore culturale, l'Autorità può ordinare prescrizioni, anche in deroga con la disciplina edilizia e urbanistica vigente, al fine di garantire la conservazione e protezione del bene esaminato.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Capo II

Tipi d'intervento

Art. 39

(Interventi vietati sui beni di valore culturale)

1. I beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.
2. E' fatto divieto in particolare, eseguire lavori, costruzioni e opere di qualsiasi genere e natura sul ciglio del Monte Titano fino ad una distanza minore di venti metri orizzontali dal ciglio stesso, fatto salvo gli interventi relativi ai restauri, di assestamento e di rimboschimento.
3. Sui beni di valore culturale è vietato:
 - a. eseguire lavori, costruzioni di qualsiasi genere che non siano stati regolamentati e o autorizzati dai competenti organi;
 - b. eseguire interventi o restauri senza aver acquisito, a seconda dei casi, il parere o l'autorizzazione dell'Autorità;
 - c. smembrare archivi pubblici e archivi privati;
 - d. smembrare raccolte librerie e documentarie.
4. È vietato, altresì, senza l'autorizzazione dell'Autorità, disporre ed eseguire il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista.

Art. 40

(Interventi soggetti ad autorizzazione)

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 21, sono subordinati ad autorizzazione dell'Autorità i seguenti interventi sui beni di valore culturale, e precisamente:
 - a) ogni intervento edilizio, compresa la manutenzione, salvo quanto previsto all'articolo 22;
 - b) la rimozione o la demolizione, sia parziale che totale, anche con successiva ricostituzione o ricostruzione;
 - c) ogni tipo di restauro;
 - d) lo spostamento, anche temporaneo, da un luogo ad un altro, salvo quanto previsto al comma 2.
 - e) lo smembramento di collezioni, serie e raccolte;
 - f) il trasferimento di proprietà di complessi organici di documentazione di archivi pubblici o privati. Sono fatte salve le specifiche discipline dettate dalle Leggi, in materia di trasferimento della proprietà delle opere dell'arte, in conformità a quanto previsto al comma 3 dell'articolo 7.
2. Lo spostamento degli archivi correnti dello Stato e degli enti ed istituti pubblici non è soggetto ad autorizzazione, ma comporta l'obbligo di comunicazione all'Autorità.
3. L'autorizzazione dell'Autorità è effettuata in conformità a un progetto o, se considerato sufficiente, su una descrizione tecnica dell'intervento, presentato dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Qualora i lavori riguardino beni immobili e il loro inizio non avvenga entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, l'Autorità può dettare nuove prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date, in relazione al mutare delle tecniche di conservazione.
4. Lo spostamento di beni di valore culturale è preventivamente richiesto all'Autorità, che, entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della domanda, può prescrivere le misure necessarie perché i beni non subiscano danni dal trasporto. L'Autorità, mediante un proprio

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Regolamento, definisce le modalità di presentazione delle istanze e delle domande di autorizzazione.

**Art. 41
(Scarto documenti)**

1. A modifica di quanto disposto dall'art. 11 della Legge 11 maggio 2012 n.50, lo scarto dei documenti degli archivi della Pubblica Amministrazione e del Settore pubblico allargato nonché degli archivi privati dichiarati di valore culturale, è soggetto ad autorizzazione dell'Autorità, su proposta della Direzione degli Istituti Culturali.

**Art. 42
(Procedimento di autorizzazione per interventi di carattere edilizio)**

1. L'autorizzazione prevista agli articoli 40 e 47, relativa a interventi su beni immobili di valore culturale o di valore culturale paesaggistico, sia su iniziativa privata che pubblica, è rilasciata dall'Autorità entro il termine di quaranta giorni dalla ricezione della richiesta.
2. Qualora l'Autorità chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione integrativa richiesta.
3. Ove sorga l'esigenza di procedere ad accertamenti di natura tecnica, l'Autorità ne dà preventiva comunicazione al richiedente ed il termine indicato al comma 1 è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio, e comunque per non più di novanta giorni.

**Art. 43
(Situazioni di urgenza)**

1. In caso di assoluta urgenza, possono essere effettuati gli interventi provvisori indispensabili per evitare danni al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione all'Autorità alla quale sono tempestivamente inviati i progetti degli interventi definitivi per la necessaria autorizzazione.

**Art. 44
(Misure cautelari e preventive)**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 43 per le situazioni di urgenza, l'Autorità ordina la sospensione di interventi iniziati sui beni di valore culturale, in difformità o in mancanza dell'autorizzazione.
2. All'Autorità spetta altresì la facoltà di ordinare l'inibizione o la sospensione degli interventi o prescrivere interventi conservativi su beni culturali, anche quando per essi non sia ancora intervenuta la dichiarazione di cui agli articoli 11 e 17, ma sia stato avviato il relativo procedimento.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Art. 45

(Obblighi conservativi)

1. Lo Stato, gli enti pubblici e ogni altro ente ed istituzione pubblica, o comunque partecipata dallo Stato o da un ente pubblico, hanno l'obbligo di garantire la protezione, la conservazione e la sicurezza dei beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico di loro appartenenza, detenzione, possesso o gestione; parimenti, i privati proprietari, possessori o detentori di beni di valore culturale, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti a garantirne la conservazione.
2. I soggetti pubblici o partecipati da un soggetto pubblico, che hanno in gestione diretta beni di valore culturale, sono responsabili civilmente e penalmente della mancata o inadeguata protezione e conservazione.
3. I soggetti indicati al comma 1, ivi compresi gli enti ecclesiastici, preservano i beni di valore culturale di loro appartenenza, nel luogo di loro destinazione e nel modo indicato dall'Autorità.
4. I soggetti indicati al comma 1 hanno l'obbligo di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli. I soggetti medesimi hanno altresì l'obbligo di inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti che si riferiscono agli affari esauriti da oltre vent'anni ed istituiti in sezioni separate. Copia degli inventari e dei relativi aggiornamenti deve essere inviata all'Autorità. Agli stessi obblighi di conservazione e inventariazione sono assoggettati i proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, di archivi privati per i quali sia intervenuta la dichiarazione di cui all'articolo 10.

Art. 46

(Procedura di esecuzione degli interventi conservativi imposti)

1. Ai fini conservativi di cui all'articolo 45, l'Autorità redige una relazione tecnica e dichiara la necessità degli interventi da eseguire sui beni di valore culturale o sottoposti al procedimento di dichiarazione del valore culturale.
2. La relazione tecnica è inviata, insieme alla comunicazione di avvio del procedimento per l'esecuzione degli interventi conservativi imposti, al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.
3. Qualora l'Autorità non ritenga urgente l'esecuzione diretta degli interventi, assegna al proprietario, possessore o detentore, un termine per la presentazione del progetto esecutivo delle opere da effettuarsi conformemente alla relazione tecnica.
4. Il progetto presentato è approvato dall'Autorità con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili, il progetto presentato è trasmesso dall'Autorità all'Ufficio per l'Edilizia, per le eventuali autorizzazioni di competenza, da rilasciarsi entro il termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.
5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le prescrizioni dell'Autorità nel termine da essa fissato, ovvero se il progetto presentato è respinto, l'Autorità procede con l'esecuzione diretta degli interventi conservativi.
6. In caso di urgenza, l'Autorità può adottare immediatamente le misure conservative necessarie.
7. Gli oneri per gli interventi conservativi imposti su beni di valore culturale sono a carico del proprietario, possessore o detentore.
8. Nel caso di esecuzione diretta degli interventi conservativi o nel caso di interventi conservativi di urgenza, eseguiti da parte dell'Autorità, i costi necessari per gli stessi ai quali era tenuto il proprietario, possessore o detentore del bene, sono anticipati dall'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici, con diritto di rivalersi nei confronti del soggetto tenuto all'adempimento. Annualmente, l'Azienda Autonoma per i Lavori Pubblici assicura un congruo stanziamento su propri capitoli di bilancio allo scopo di consentire gli interventi d'urgenza e gli altri interventi

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885395
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

conservativi di cui al presente articolo.

Capo III

Scavi archeologici

Art. 47

(Scavi archeologici)

1. Lo Stato per il tramite degli Istituti Culturali, Sezione Archeologia, può eseguire scavi per interventi archeologici in qualunque punto del territorio.
2. L'intendimento di effettuare scavi archeologici è comunicato al proprietario del terreno interessato agli stessi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Per le procedure di occupazione temporanea si applicano le disposizioni previste dalla Legge 19 luglio 1995 n.87.
3. Al proprietario del fondo è riconosciuto un compenso per il mancato lucro ovvero per il mancato raccolto, calcolato per il tempo effettivo d'occupazione e stabilito dalla Commissione per la determinazione delle indennità d'esproprio prevista all'art. 18 della succitata Legge.
4. I ritrovamenti appartengono all'Ecc.ma Camera; al proprietario è riconosciuto un quarto del loro valore calcolato da un collegio peritale.
5. Il collegio peritale è composto da tre periti. Due di essi sono nominati dal Congresso di Stato su proposta dell'Autorità, mentre il terzo è nominato dalla proprietà del fondo.
6. I costi relativi al collegio peritale sono a carico della Pubblica Amministrazione.

Art. 48

(Esproprio di aree di rilevanza archeologica)

1. Qualora l'area oggetto di scavi o di scoperte archeologiche sia ritenuta di alta rilevanza sotto il profilo della tutela e della valorizzazione, può essere espropriata.
2. Per le procedure di pubblica utilità si seguono le norme sull'espropriazione di cui al Titolo II della Legge 19 luglio 1995 n.87, previa dichiarazione di valore culturale, che può essere resa dal Consiglio Grande e Generale contestualmente alla deliberazione di pubblica utilità.
3. Per la determinazione dell'indennizzo di esproprio del fondo non si tiene conto del presunto valore dei rinvenimenti d'interesse archeologico o di quanto si ritiene rinvenire.

Art. 49

(Autorizzazione scavi archeologici)

1. L'Autorità, sentito il parere degli Istituti Culturali, Sezione Archeologia, può concedere a enti o a privati, mediante accordo scritto, autorizzazione ad eseguire ricerche archeologiche, purché essi si sottopongano alla vigilanza della Sezione medesima e osservino tutte le norme che queste sono imposte nell'interesse della scienza e della conoscenza.
2. E' concordata con il concessionario di cui al comma 1, l'eventuale compenso per le spese sostenute per le attività di cui al comma 1.
3. L'accordo di cui al comma 1 contiene termini e condizioni dei lavori di scavo archeologico.
4. La concessione degli scavi è immediatamente revocata ove il concessionario non osservi gli accordi pattuiti.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Art. 50

(Ritrovamenti fortuiti)

1. Qualora si faccia scoperta fortuita di oggetti di scavo o resti monumentali, lo scopritore o il detentore di essi, deve darne immediata denuncia all'Autorità e provvedere alla loro conservazione temporanea lasciandoli intatti fino a che siano visitati dalla Sezione Archeologia degli Istituti Culturali.
2. Il termine di cui al comma 1 è di 48 ore. Detta segnalazione può essere assolta sporgendo regolare denuncia di ritrovamento presso le autorità di polizia.
3. Nel caso in cui non si possa altrimenti provvedere alla custodia, lo scopritore potrà rimuovere le cose trovate per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino alla visita della Sezione di cui al comma 1.
4. Gli Istituti Culturali, entro quindici giorni dalla denuncia delle cose scoperte fortuitamente, provvedono a effettuare un sopralluogo e a inviare formale relazione all'Autorità.
5. In merito al compenso delle cose trovate o all'eventuale esproprio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48.

Capo IV

Custodia e comodato

Art. 51

(Custodia coattiva)

1. L'Autorità ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici Istituti, i beni mobili di valore culturale al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione anche in caso di indagini da parte di altre Autorità.
2. Nel caso di beni non sottoposti ancora al procedimento di dichiarazione del valore culturale, qualora ricorrano condizioni che ne minaccino la sicurezza e l'integrità, l'Autorità può predisporre azioni mirate alla loro salvaguardia.

Art. 52

(Comodato e deposito di beni culturali)

1. Gli Istituti Culturali possono ricevere in comodato da privati proprietari, previo parere dell'Autorità, beni mobili di valore culturale di particolare pregio o che rappresentino significative integrazioni delle collezioni pubbliche, al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività. Il comodato non può avere durata inferiore a un anno e s'intende prorogato tacitamente per un periodo pari a quello convenuto, qualora una delle parti contraenti non abbia comunicato all'altra la disdetta almeno due mesi prima della scadenza del termine. Anche prima della scadenza le parti possono risolvere consensualmente il comodato.
2. Il Direttore degli Istituti Culturali adotta ogni misura necessaria per la conservazione dei beni ricevuti in comodato, dandone comunicazione al comodante. Le relative spese trovano imputazione sul pertinente capitolo di bilancio dello Stato.
3. I beni sono protetti da idonea copertura assicurativa a carico dell'Ecc.ma Camera.
4. Il Direttore degli Istituti Culturali può ricevere altresì in deposito, previo parere dell'Autorità, beni

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23. 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

culturali appartenenti ad enti pubblici. Le spese di conservazione e custodia specificatamente riferite ai beni depositati sono a carico degli enti depositanti, salvo che le parti abbiano convenuto che le spese medesime siano, in tutto o in parte, a carico dell'Ecc.ma Camera, in ragione del particolare pregio dei beni o in ragione di particolari oneri di conservazione.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di Legge e prassi in materia di comodato e di deposito.

Art. 53

(Autorizzazione per mostre ed esposizioni)

1. È soggetto ad autorizzazione dell'Autorità il prestito, a soggetti terzi, sia pubblici che privati, per mostre ed esposizioni, dei beni di valore culturale di proprietà dello Stato.
2. La richiesta è presentata all'Autorità almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione, con l'indicazione delle finalità del progetto espositivo, dei soggetti coinvolti nell'iniziativa e del responsabile della custodia delle opere in prestito.
3. L'autorizzazione è rilasciata tenendo conto delle esigenze di tutela e conservazione dei beni, e delle esigenze di fruizione pubblica; essa è subordinata all'adozione delle misure necessarie per garantire l'integrità del bene. I criteri, le procedure e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione medesima sono stabiliti con Regolamento dell'Autorità.
4. Il rilascio dell'autorizzazione è inoltre subordinato alla stipulazione, da parte del richiedente, di idonea polizza assicurativa sui beni. Il valore da assicurare è valutato congruo dall'Autorità in relazione al pregio del bene e alle misure di protezione necessarie a garantirne la salvaguardia.
5. Lo Stato può acquisire temporaneamente e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, a titolo gratuito, la disponibilità di beni di valore culturale appartenenti a soggetti terzi, sia pubblici che privati, allo scopo di mostre e esposizioni, a beneficio della pubblica fruizione.

TITOLO V

ALIENAZIONE, USCITA TEMPORANEA E COMMERCIO

Capo I

Alienazione Beni culturali

Articolo 54

(Beni culturali dell'Ecc.ma Camera)

1. I beni di valore culturale e di valore culturale paesaggistico appartenenti all'Ecc.ma Camera, sono beni patrimoniali indisponibili ai sensi dell'art. 78 della Legge 18 febbraio 1998 n.30.
2. I beni di cui al comma 1 sono inalienabili, e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi, se non nei limiti e con le modalità previsti dalla Legge.
3. Fatto salvo il diritto di prelazione dell'Ecc.ma Camera sono altresì inalienabili i beni di valore culturale appartenenti agli Enti ecclesiastici o ad altri Enti morali riconosciuti, salvo diverso parere dell'Autorità qualora dalla alienazione non derivi danno alla conservazione o non ne sia compromesso il godimento da parte della cittadinanza.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

4. Ricorrendone le ipotesi previste dalle Leggi, qualora il Congresso di Stato intenda proporre al Consiglio Grande e Generale la vendita di beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico appartenenti all'Ecc.ma Camera, è tenuto ad acquisire preventivamente il parere vincolante dell'Autorità.
5. Sono in assoluto inalienabili e indisponibili i beni di valore culturale dichiarati d'interesse nazionale.

Art. 55

(Nullità degli atti)

1. Chiunque sia proprietario o per semplice titolo di possesso di beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico non può trasmetterne la proprietà o dismetterne il possesso senza farne denuncia all'Autorità.
2. I beni venduti o trasferiti, a qualsiasi titolo, in inosservanza dell'esercizio del diritto di prelazione da parte dell'Ecc.ma Camera, sono nulli.
3. Sono nulli gli atti riferiti a cessioni non conformi alla Legge "Disciplina della gestione delle opere dell'arte nella Repubblica di San Marino".

Art. 56

(Diritto di prelazione)

1. L'Ecc.ma Camera, nei casi di alienazione di beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico, ha facoltà di acquistare, esercitando il diritto di prelazione attraverso il Congresso di Stato, i beni da alienare a titolo oneroso o da conferire in società, al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione o al medesimo valore attribuito nell'atto di conferimento.
2. Il diritto di prelazione dell'Ecc.ma Camera non sussiste nei casi di beni caduti in successione legittima.
3. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o sia ceduto senza previsione di un corrispettivo in denaro ovvero sia dato in permuta, il valore economico è determinato dall'Autorità che, nel caso di beni immobili si avvale per la stima, dell'Ufficio Tecnico del Catasto e in casi di particolari beni mobili, ossia quando trattasi di beni mobili di valore culturale di particolare complessità artistica e storica, di un collegio peritale.
4. Il collegio peritale è composto da tre periti. Due di essi sono nominati dal Congresso di Stato su proposta dell'Autorità, mentre il terzo è nominato dall'alienante o cedente. I costi relativi al collegio peritale sono a carico della Pubblica Amministrazione.

Art. 57

(Denuncia di trasferimento)

1. Al fine di consentire l'esercizio di prelazione da parte dell'Ecc.ma Camera, gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o il possesso di un bene di valore culturale sono denunciati all'Autorità.
2. La denuncia è effettuata:
 - a) dall'alienante, in caso di alienazione a titolo oneroso o dal cedente, se a titolo gratuito;
 - b) dall'acquirente, in caso di acquisto avvenuto nell'ambito di procedura di vendita forzata o fallimentare o in forza di sentenza, anche non definitiva.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

3. Spetta all'erede di beni di valore culturale o culturale paesaggistico, comunicare all'Autorità ai soli fini conoscitivi gli estremi di cui al comma 4.
4. La denuncia all'Autorità contiene:
 - a) i dati identificativi delle parti e la sottoscrizione delle medesime o dei loro rappresentanti legali;
 - b) i dati identificativi dei beni ed una loro descrizione dettagliata;
 - c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni;
 - d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'atto di trasferimento, ivi compreso il valore del bene.
5. Si considera come non avvenuta, la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise tali da non consentire l'esatta individuazione del bene.
6. L'Autorità emette circolare esemplificativa circa la corretta presentazione di denuncia di trasferimento.

Art. 58

(Procedimento per la prelazione)

1. L'Autorità, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione e una volta formulato il parere, ne dà immediata comunicazione alla Segreteria di Stato per la Cultura qualora trattasi di beni di valore culturale mobili, alla Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente nei casi di beni di valore culturale immobili.
2. Le Segreterie di Stato competenti, ai sensi del comma 1, nel termine di venti giorni dal ricevimento del parere dell'Autorità, formulano al Congresso di Stato una proposta motivata di prelazione, indicando le specifiche finalità di tutela e valorizzazione culturale del bene, oppure di rinuncia al diritto di prelazione.
3. Il Congresso di Stato delibera in merito alla prelazione nella prima seduta utile successiva alla ricezione della proposta di cui al comma 2.
4. Il Congresso di Stato è tenuto a notificare il provvedimento all'alienante o al cedente e all'acquirente o avente causa, entro il termine di 15 giorni.

Art. 59

(Acquisto di beni culturali da parte dello Stato)

1. L'acquisto di beni culturali d'interesse storico, artistico, architettonico o etnoantropologico da parte dello Stato per i quali non vi sia o non sia ancora intervenuta la dichiarazione di valore culturale, è soggetto a parere obbligatorio da parte dell'Autorità.
2. L'Autorità è tenuta a esprimere un giudizio sulla qualità del bene proposto, sotto il profilo del valore culturale, nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Capo II

Uscita temporanea

Art. 60

(Uscita temporanea del bene dal territorio della Repubblica)

1. L'Autorità autorizza l'uscita temporanea dal territorio della Repubblica delle cose e dei beni mobili di valore culturale di proprietà dello Stato o di Enti pubblici o degli Enti Ecclesiastici nei seguenti casi:
 - a) per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che siano garantite l'integrità e la sicurezza dei beni.
 - b) per essere sottoposti ad analisi, indagini o interventi di conservazione da eseguire necessariamente all'estero;
 - c) per attuazione di accordi culturali con istituzioni museali straniere, in regime di reciprocità e per la durata stabilita negli accordi medesimi, che non può essere superiore a due anni, rinnovabili una sola volta.
2. Nei processi autorizzativi particolare attenzione verrà prestata per:
 - a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;
 - b) i beni che costituiscono il fondo principale di una determinata ed organica raccolta;
 - c) la sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 è sottoposta alle procedure previste all'articolo 53.

Art. 61

(Uso strumentale e precario e riproduzione di beni culturali)

1. Gli Istituti Culturali possono consentire la riproduzione, nonché l'uso strumentale e precario dei beni di valore culturale che abbia in consegna l'Ecc.ma Camera, secondo loro apposito regolamento. Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 2 e di quelle in materia di diritto d'autore.
2. E' di regola vietata la riproduzione di beni culturali che consista nel trarre calchi dagli originali di sculture e di opere a rilievo in genere, di qualunque materiale tali beni siano fatti. Sono consentiti, previa autorizzazione dell'Autorità, i calchi da copie degli originali già esistenti, nonché quelli ottenuti con tecniche che escludano il contatto diretto con l'originale. Le modalità per la realizzazione dei calchi sono disciplinate con Regolamento dell'Autorità.

Capo III

Circolazione e produzione

Art. 62

(Forme semplificate per la circolazione e la produzione dei beni artistici)

1. Al fine d'incentivare interventi volti alla promozione della cultura attraverso la circolazione e la produzione di beni artistici, sono consentite, con apposita normativa, forme semplificate per il commercio delle opere dell'arte, purché non rientrino tra i beni di valore culturale ai sensi

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23. 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

dell'articolo 10.

2. La disciplina speciale, fermo restando la competenza della dichiarazione di valore culturale come attribuita dalla presente Legge, viene applicata ai beni culturali dell'arte elencati al comma 3 dell'art. 7 e ne disciplina la produzione, la circolazione e il commercio.

TITOLO VI

PRINCIPI DELLA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI

Art. 63

(Istituti e luoghi della cultura)

1. Ai fini della presente Legge sono considerati istituti e luoghi della cultura i musei, le biblioteche e gli archivi, le aree e i parchi archeologici, i complessi monumentali.
2. Si intende per:
 - a) «museo», una struttura permanente che acquisisce, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio;
 - b) «biblioteca», una struttura permanente che raccoglie e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio
 - c) «archivio», una struttura permanente che raccoglie, inventaria e conserva documenti originali di interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
 - d) «area archeologica», un sito caratterizzato dalla presenza di resti di natura fossile o di manufatti o strutture preistorici o di età antica;
 - e) «parco archeologico», un ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto;
 - f) «complesso monumentale», un insieme formato da una pluralità di fabbricati edificati anche in epoche diverse, che con il tempo hanno acquisito, come insieme, una autonoma rilevanza artistica, storica o etnoantropologica.
3. Gli istituti ed i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti pubblici sono destinati alla pubblica fruizione ed espletano un servizio pubblico, favorendo la frequentazione dei cittadini e dei visitatori anche attraverso iniziative didattiche, di ricerca o più in generale di valorizzazione e intrattenimento.
4. Le strutture espositive e di consultazione nonché i luoghi di cui al comma 1 che appartengono a soggetti privati e sono aperti al pubblico, espletano un servizio privato di utilità sociale.

Art. 64

(Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica)

1. Il Congresso di Stato attraverso la Segreteria di Stato per la Cultura, la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente e la Segreteria di Stato per il Turismo e gli Istituti Culturali, assicurano la fruizione dei beni presenti negli istituti e nei luoghi della cultura di cui all'articolo 63 nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla presente Legge.
2. La fruizione dei beni pubblici di valore culturale e di valore culturale paesaggistico, ai di fuori degli istituti e dei luoghi di cui all'articolo 65 è assicurata, secondo le disposizioni del presente titolo, compatibilmente con lo svolgimento degli scopi istituzionali cui detti beni sono destinati e alle esigenze di tutela.
3. Ciascun soggetto pubblico è tenuto a garantire la fruizione dei beni di cui ha comunque la disponibilità e la custodia.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Articolo 65

(Fruizione di beni culturali di proprietà privata)

1. Possono essere assoggettati a visita o utilizzati da parte del pubblico per scopi culturali:
 - a) i beni immobili di valore culturale e i beni culturali paesaggistici di proprietà privata qualora sia intervenuta dichiarazione di valore culturale;
 - b) le collezioni private dichiarate ai sensi dell'articolo 10.

Articolo 66

(Accessibilità del pubblico ai beni culturali oggetto d'interventi conservativi)

1. Sono consentiti contributi in conto interessi dello Stato per opere di restauro di particolare importanza e rilevanza estetica sui beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico di proprietà di privati.
2. Le modalità amministrative sono disciplinate con Decreto Delegato.
3. Lo Stato può provvedere direttamente alle opere di restauro attraverso l'Azienda di Stato per i Lavori Pubblici e o il Centro di Restauro degli Istituti Culturali fissandone le modalità con Decreto Delegato.
4. I beni culturali restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra la Segreteria di Stato per la Cultura, la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente e la Segreteria di Stato per il Turismo ed i singoli proprietari.
5. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.

Art. 67

(Promozione di attività di studio e ricerca e diffusione nelle scuole)

1. La Segreteria di Stato per la Cultura, il Dipartimento Istruzione, il Dipartimento Turismo e Cultura e gli Istituti culturali, anche con il concorso dell'Università o degli Istituti scolastici e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale.
2. I responsabili degli Istituti Scolastici con il concorso dei soggetti di cui al comma 1 o unitamente agli Istituti culturali, promuovono ricerche, laboratori per l'attuazione di progetti formativi degli alunni, percorsi di aggiornamento del personale docente di ogni ordine e grado di scuola allo scopo conoscitivo del patrimonio culturale, in ragione dei specifici percorsi didattici.

Art. 68

(Concorso dei privati al restauro dei beni di valore culturale)

1. Conformemente al Decreto Delegato 24 febbraio 2016 n.19 e al relativo Regolamento 18 maggio

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23. 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

- 2016 n. 9 "Pro cultura" e sue successive riedizioni e modifiche, è consentito il sostegno finanziario esterno allo Stato allo scopo di eseguire interventi volti al recupero, alla conservazione e alla valorizzazione di beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico.
2. Per gli scopi di cui al comma 1, la Segreteria di Stato per la Cultura, la Segreteria di Stato per il Territorio e l'Ambiente, i Dipartimenti Turismo e Cultura, con il concorso della Segreteria di Stato per le Finanze, possono stipulare, anche congiuntamente, protocolli d'intesa con fondazioni bancarie, che in base a proprio statuto perseguono scopi di utilità sociale nel settore dell'arte e delle attività e beni culturali, al fine di coordinare le attività di valorizzazione dei beni culturali e garantire una maggiore disponibilità delle risorse finanziarie messe a disposizione nel bilancio dello Stato.
 3. Le somme derivanti dalla riscossione delle sanzioni amministrative e penali previste al Titolo VIII, sono destinate al restauro, conservazione, protezione o ad ogni altro intervento ritenuto prioritario, di tutela dei beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico. Per adeguare lo stanziamento in uscita sui pertinenti capitoli di Bilancio, trova applicazione a tal fine, l'articolo 28 del Decreto 24 aprile 2003, n.53, Regolamento di Contabilità.

TITOLO VII

NUCLEO SPECIALIZZATO BENI CULTURALI

CONTROLLO, VIGILANZA E ISPEZIONE

Art. 69

(Istituzione del Nucleo Specializzato Beni Culturali)

1. Fermo restando quanto disposto dalla Legge 12 novembre 1987 n.131 e successive modifiche e integrazioni, nell'ambito del Corpo della Gendarmeria è istituito il Nucleo Specializzato Beni Culturali con il compito di curare l'osservanza delle norme poste a tutela dei beni culturali, nonché prevenire frodi, illeciti e contraffazioni; il Nucleo Specializzato collabora con l'Autorità per i compiti di controllo e vigilanza previsti dalla presente Legge e con gli organismi di Polizia internazionali o di Paesi terzi fornendo analisi, informazioni e supporto operativo.
2. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente Legge, il Congresso di Stato è tenuto ad adottare apposito Decreto Delegato che, ribadita la dipendenza funzionale e gerarchica al Comandante del Corpo della Gendarmeria, determini composizione, compiti e funzioni del Nucleo Specializzato, nonché i rapporti con le Autorità di Vigilanza, con gli uffici Pubblici, con professionisti, intermediari o proprietari di beni culturali e la collaborazione con il Tribunale e l'Autorità dei beni culturali. Il decreto delegato determina altresì il numero delle figure professionali appartenenti al Nucleo specializzato, da reperirsi preferibilmente fra gli appartenenti al Corpo della Gendarmeria, con i requisiti richiesti e le incompatibilità previste.

Art. 70

(Controllo e Vigilanza)

1. Il controllo e la vigilanza sui beni di valore culturale e di valore culturale paesaggistico, nonché su quelli per i quali sia stato attivato il procedimento di verifica di valore culturale, compete

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

all'Autorità che si avvale del Nucleo Specializzato Beni Culturali, delle professionalità specializzate o individuate all'interno degli Istituti Culturali ai sensi dell'articolo 30, dell'Unità Organizzativa Ispettorato di Controllo del Territorio e del Corpo della Polizia Civile.

Art. 71

(Ispezione)

1. L'Autorità può procedere in ogni tempo ad ispezioni volte ad accertare l'esistenza e lo stato di conservazione o di custodia dei beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico.
2. La medesima possibilità prevista al comma 1 è consentita per le ispezioni dei cantieri o lavori di restauro relativi ai beni di valore culturale o di valore culturale paesaggistico.
3. Con Regolamento, l'Autorità definisce le modalità procedurali dell'attività di ispezione.

TITOLO VIII

SANZIONI

CAPO I

Sanzioni Amministrative

Art. 72

(Sanzioni per interventi vietati sui beni di valore culturale)

1. L'Autorità, qualora accerti le violazioni di cui all'articolo 39, dispone se possibile, l'immediata sospensione dei lavori, notificandola al proprietario e all'esecutore dell'intervento vietato, alla Direzione degli Istituti culturali e all'Ufficio Urbanistica se trattasi di bene immobile, ed applica una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 100.000,00 tenuto conto del tipo di bene di valore culturale oggetto dell'intervento vietato e della natura ed entità del danno arrecato, nonché delle irrimediabilità dello stesso.
2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della sanzione.
3. Qualora il bene abbia goduto di prestiti, finanziamenti o contributi dello Stato a qualunque titolo concessi, l'Ecc.ma Camera ha diritto all'integrale restituzione.

Art. 73

(Sanzioni per scavi non autorizzati)

1. Qualora l'Autorità, a seguito di sopralluogo, accerti scavi archeologici non autorizzati, applica una sanzione amministrativa da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di € 50.000,00.
2. La sanzione è applicata dall'Autorità ai soggetti responsabili di scavi archeologici non autorizzati e al proprietario del fondo i quali sono tenuti in solido al pagamento della somma.

Art. 74

(Sanzioni per sottrazione o esportazione illegale)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dalle disposizioni di cui al Titolo V, l'Autorità accerti che il bene di valore culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato, a titolo di sanzione pecuniaria amministrativa, una somma pari al valore del bene maggiorata del venti per cento.
2. Il valore del bene è determinato da un Collegio di tre membri nominati rispettivamente dall'Autorità, dal Congresso di Stato e dall'obbligato al pagamento della sanzione, sul quale gravano altresì le spese peritali.

Art. 75

(Violazioni in materia di affissione)

1. La collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari in violazione o in mancanza delle disposizioni impartite dall'Autorità in materia di tutela e conservazione dei beni di valore culturale, è soggetta alla sanzione pecuniaria da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 10.000,00 da comminarsi dall'Autorità, in proporzione alle dimensioni del cartello o altro mezzo pubblicitario affisso.
2. Qualora sia accertato un danno, si applica in aggiunta una sanzione pecuniaria determinata ai sensi dell'articolo 72.

Articolo 76

(Sanzioni per violazioni su beni di valore culturale paesaggistico)

1. Qualora l'Autorità accerti violazioni sui beni di valore culturale paesaggistico consistenti in:
 - a) lavori realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica;
 - b) impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica,applica una sanzione pecuniaria amministrativa da un minimo di € 5.000,00 a un massimo di € 100.000,00 tenuto conto del tipo di bene oggetto delle violazioni e della natura ed entità del danno arrecato, nonché delle irrimediabilità dello stesso.

CAPO II

Sanzioni penali

Art. 77

(Punibilità per interventi non autorizzati su beni di valore culturale)

1. E' punito con la prigionia di II° grado e con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 10.000,00 ad un massimo di € 100.000,00:
 - a) chiunque volontariamente e senza autorizzazione, demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero esegue opere di qualunque genere su di un bene di valore culturale;
 - b) chiunque, su di un bene di valore culturale e senza l'autorizzazione dell'Autorità, procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista.
2. Soggiace alla prigionia di I° grado e alla sanzione pecuniaria da un minimo di € 1.000,00 ad un massimo di € 20.000,00 chiunque omette di dare immediata comunicazione all'Autorità di interventi provvisori sul bene di valore culturale aventi carattere di assoluta urgenza ovvero non invia nel tempo più breve possibile, i progetti dei lavori eseguiti al medesimo scopo, al fine della loro autorizzazione.
3. Le stesse pene previste al comma 2, si applicano in caso di inosservanza dell'ordine di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

sospensione dei lavori impartito dall'Autorità ai sensi dell'articolo 44.

Art. 78

(Uso illecito di bene di valore culturale)

1. E' punito con la prigionia di I° grado e con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 1.000,00 a un massimo di € 40.000,00, chiunque destina o utilizza un bene di valore culturale in modo incompatibile con il carattere storico od artistico dello stesso o comunque pregiudizievole per la sua conservazione o integrità.

Art. 79

(Collocazione e rimozione illecita)

1. Alla pena della prigionia di I° grado e alla sanzione pecuniaria da un minimo € 1.000,00 a un massimo di € 40.000,00 soggiace il proprietario, possessore o detentore del bene di valore culturale che omette di dare notizia all'Autorità dello spostamento di detto bene per mutamento di sede o dimora, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla medesima Autorità affinché il bene medesimo non subisca danno dal trasporto, ovvero omette di fissare il bene culturale al luogo di propria destinazione e nel modo indicato dall'Autorità.

Art. 80

(Violazioni in materia di atti traslativi della proprietà)

1. E' punito con la prigionia di II° grado e con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 10.000,00 a un massimo di € 200.000,00 chiunque, senza la prescritta autorizzazione, compie atti dispositivi di trasferimento della proprietà o del possesso del bene di valore culturale, anche simulati, al fine di sottrarlo alle disposizioni normative, ai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria o ai provvedimenti amministrativi posti per la tutela e conservazione del bene medesimo.
2. La pena della prigionia è aumentata di un grado quando, per effetto delle condotte criminose di cui al comma 1, il bene non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio della Repubblica.

Art. 81

(Violazioni in materia di ricerche archeologiche)

1. E' punito con l'arresto di II° grado e con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 5.000,00 ad un massimo di euro 50.000,00:
 - a) chiunque, senza concessione o autorizzazione, esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento delle cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione ai sensi degli articoli 47 e seguenti, del Capo III del Titolo IV;
 - b) chiunque, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 50, comma 2, le cose rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

Art. 82

(Impossessamento illecito di bene di valore culturale appartenente allo Stato)

1. Chiunque, senza averne titolo, s'impadronisce con l'intento di appropriarsene, di un bene di valore culturale appartenente allo Stato o ad un Ente pubblico o ad un Ente ecclesiastico, è punito con la prigionia di III° grado e con la multa sanzione pecuniaria da un minimo di € 20.000,00 a € 100.000,00.
2. La pena della prigionia è aumentata di un grado se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 49 o da un dipendente pubblico o da pubblico ufficiale.

Art. 83

(Uscita o esportazione illecita di un bene culturale)

1. Chiunque trasferisce all'estero un bene di valore culturale senza l'apposita autorizzazione della Autorità, o un bene culturale di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico sottoposto al procedimento di verifica del valore culturale, è punito con la prigionia di III° grado e con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 20.000,00 a € 100.000,00.
2. Alla pena della prigionia di II° grado e alla sanzione pecuniaria da un minimo di € 5.000,00 a € 20.000,00 soggiace chiunque non faccia rientrare in territorio, alla scadenza del termine, il bene di valore culturale per il quale sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanea.

Art. 84

(Collaborazione per il recupero e il ritrovamento del bene di valore culturale)

1. La pena della prigionia applicabile per i reati previsti agli articoli 81, 82 e 83 è diminuita di un grado qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva, o comunque di notevole rilevanza, per il recupero o il ritrovamento dei beni illecitamente sottratti e/o trasferiti all'estero.

Art. 85

(Contraffazione di un bene culturale)

1. E' punito con la prigionia di III° grado e con sanzione pecuniaria da un minimo di € 20.000,00 a € 100.000,00.
 - a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce falsificandolo un bene di valore culturale;
 - b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;
 - c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;
 - d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b)

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Sono fatte salve le disposizioni previste per la violazione del diritto d'autore.

Art. 86

(Casi di esclusione di reato)

1. Non ricade nella disposizione prevista dall'articolo 85, colui che riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di beni e di opere indicate nel succitato articolo, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita.

Art. 87

(Inosservanza dei provvedimenti amministrativi)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'arresto di 1° grado o con la sanzione pecuniaria da un minimo di € 1.000,00 a € 10.000,00 chiunque non ottempera ad un ordine legittimamente impartito dall'Autorità dei Beni Culturali.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I

Copertura finanziaria

Art. 88

(Copertura finanziaria)

1. Fino all'istituzione di apposito capitolo nel Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno 2017, da denominarsi "Fondo di dotazione per la tutela, protezione e conservazione dei Beni culturali", il finanziamento degli interventi di tutela, protezione e conservazione del patrimonio culturale, come regolati dalla presente Legge, trovano copertura nel Bilancio dell'Azienda Autonoma di Stato per i Lavori Pubblici e dell'Azienda Autonoma dei Servizi Pubblici.

Art. 89

(Disposizioni transitorie)

1. La Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte esercita

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301



**SEGRETERIA DI STATO
ISTRUZIONE E CULTURA**

tutti i compiti e le funzioni attribuite dalla presente Legge all'Autorità dei Beni culturali fino alla nomina di tutti i componenti di quest'ultima. A decorrere dalla nomina dell'Autorità, la Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte decade automaticamente dalle sue funzioni e si intende abrogata.

2. In via eccezionale ed in considerazione dei compiti e funzioni attribuiti in virtù del comma 1, è riconosciuto ai membri della Commissione per la Conservazione dei Monumenti e degli Oggetti di Antichità ed Arte, e fino alla nomina dell'Autorità, un compenso determinato dal Congresso di Stato. Qualora i membri siano dipendenti pubblici il compenso è ridotto della metà.

Art. 90

(Disposizioni finali)

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente Legge, il Congresso di Stato è autorizzato ad adottare decreti delegati o regolamenti, al fine di prevedere disposizioni meramente esecutive e applicative della presente Legge.
2. L'Autorità può adottare circolari e regolamenti tecnici applicativi delle disposizioni contenute nella presente Legge e degli eventuali decreti e regolamenti di cui al comma 1.

Art. 91

(Abrogazioni)

1. E' abrogata ogni disposizione in contrasto con la presente Legge. Sono espressamente abrogati:
 - a) la Legge 10 giugno 1919 n.17;
 - b) il Titolo VII, Capo I e il comma 3, dell'art. 215 della Legge 19 luglio 1995 n.87;
 - c) gli articoli 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 della Legge 28 ottobre 2005 n.147.

Art. 92

(Entrata in vigore)

1. La presente Legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Contrada Omerelli 23, 47890 San Marino - Rep. San Marino
segreteria.istruzione@gov.sm - www.istruzioneecultura.sm

T +378 (0549) 885595
F +378 (0549) 882301

